



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14214/2019 promossa da:

Parte_1, in proprio e in qualità di legale rappresentante dello **Controparte_1**
[...], con il patrocinio dell'avvocato ROBERTO DELLO IACONO, elettivamente domiciliati in Pavia (PV), Viale della Libertà n. 4/D presso il suo studio

ATTORE

contro

Controparte_2 con il patrocinio dell'avvocato STEFANO MARCHIONI, elettivamente domiciliato in Brescia (BS), via Sostegno n. 80 presso il suo studio

CP_3 con il patrocinio dell'avvocato VITTORIO MINERVINI, elettivamente domiciliata in Brescia (BS), via Moretto n. 67 presso il suo studio

CONVENUTI

* * *

Trattenuta in decisione all'udienza del giorno 6 febbraio 2025 con rassegnazione delle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice

“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

In via principale nel merito:

accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la proposta impugnazione e, per l'effetto, parzialmente riformando e/o annullando il lodo arbitrale pronunciato dall'avv. Paola Patelli il 20 Maggio 2019 e comunicato alle parti in pari data, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riformulano:

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa ogni opportuna declaratoria, l'Ill.mo Signor Giudice adito Voglia così giudicare.

Accertare e dichiarare il dott. *Parte_1*, in proprio e/o in qualità di rappresentante legale pro tempore dello *Controparte_1*, creditore nei confronti del dott. *Controparte_2* per la somma di € 13.368,00, ovvero, in subordine, della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, pari alla differenza fra quanto percepito e quanto di sua spettanza.

Condannare il dott. *Controparte_2* a versare allo *Controparte_1* la somma di € 3.316,00 ed a restituire la somma di € 10.052,00, il tutto oltre agli interessi di legge.

Accertare e dichiarare il dott. *Parte_1*, in proprio e/o in qualità di rappresentante legale pro tempore dello *Controparte_1*, creditore nei confronti della dott.ssa *CP_3* per la somma di € 13.368,00, ovvero, in subordine, della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, pari alla differenza fra quanto percepito e quanto di sua spettanza.

Condannare la dott.ssa *CP_3* a versare allo *Controparte_1* la somma di € 5.051,00 ed a restituire la somma di € 8.364,09 (di cui € 8.317,00 a titolo di capitale ed € 47,09 per interessi), il tutto oltre agli interessi di legge.

In via istruttoria

i) ordinare ai convenuti l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi "*Controparte_4* 2017" presentate dai dott.ri *CP_3* e *CP_2* on riferimento al periodo d'imposta 2016, per appurare che le ritenute d'acconto agli stessi attribuite dallo Studio Associato sono comprese nei componenti positivi di reddito e sono state portate a credito per l'imposta IRPEF con riduzione del debito o con incremento del credito;

ii) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile onde verificare la correttezza dei rapporti di debito/credito tra le odierne parti in causa. A tale fine potrà essere valutata dal Giudicante la formulazione dei quesiti nei termini che seguono:

Accerti il CTU se, nel caso di uno Studio associato tra professionisti - nella specie lo "*[...]* *Controparte_1*" - dottori commercialisti *Parte_1*, *Parte_2* *CP_3* e "*[...]* *CP_2*", le ritenute d'acconto operate da parte dei clienti del predetto Studio e da quest'ultimo attribuite agli associati -ossia i dott.ri *Parte_1*, *Parte_2* *Controparte_2* e *CP_3* *[...]* secondo le percentuali stabilite dallo Statuto o da un successivo accordo con firma autentica, costituiscano un credito fiscale derivante dallo scomputo pro quota delle predette ritenute d'acconto sull'IRPEF di periodo di ciascun associato.

Accerti il CTU l'errore di fatto compiuto dall'arbitro nel determinare i rapporti di debito/credito tra le odierne parti in causa, nel momento in cui questi dimenticava di conteggiare gli importi già versati all'Erario dai clienti dello *Controparte_1* in qualità di sostituti d'imposta - in favore dei convenuti, a titolo di ritenuta d'acconto.

Accerti il CTU come nel caso di specie l'arbitro abbia determinato i rapporti inter partes facendo riferimento solo alla posizione con l'Erario, omettendo di considerare anche il diverso rapporto orizzontale intercorso tra lo *Controparte_1* ed i singoli associati, che, in punto di reciproci rapporti di debito/credito tra le parti, riguardava il beneficio economico (compenso) conseguito dai dott.ri *CP_3* e *CP_2* mediante l'avvenuto scomputo del debito IRPEF personale di periodo reso possibile dall'attribuzione a ciascun associato delle ritenute versate dai clienti, quali sostituti

d'imposta, in favore dello Studio Associato ed il conseguente impoverimento di quest'ultimo.

□ *Accerti il CTU i reciproci rapporti di dare/avere tra le parti, previo esame della documentazione prodotta dalle stesse nel giudizio arbitrale qui impugnato, e tenuto in debito conto di tutti gli importi già versati all'Erario dallo Studio Associato in favore dei convenuti, i dott.ri CP_3 e CP_2 a titolo di ritenuta d'acconto.*

Con espressa istanza di ammissione alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, con i testi che verranno indicati nelle dovute scansioni processuali.

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%, accessori di legge, IVA e CPA, nonché con riforma delle spese di arbitrato da porre interamente a carico dei convenuti”.

Per Controparte_2

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reietis, per i motivi esposti nella narrativa della citazione e delle altre difese in corso di causa, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile o, in subordine, infondata.

Nella denegata ipotesi in cui sia accolta la domanda attorea, si chiede in via riconvenzionale, che si accerti il debito del Dott. CP_1 , in proprio e quale legale rappresentante dello Studio Associato, verso il Dott. CP_2 per la somma di cui al lodo o quella eventualmente diversa che risultasse dagli atti di causa, con la conseguente condanna al pagamento.

Spese e compensi di causa rifiusi”.

Per CP_3

“Piaccia all' Ecc.mo Tribunale:

respingere le domande ed istanze tutte come proposte dal dott. Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_1 avverso la dott.ssa CP_3 dichiarando in rito la inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale del 20 maggio 2019, e nel merito l'infondatezza dell'impugnazione.

Con conferma, nel caso, del contenuto del lodo emesso.

Con la condanna ex art. 96 cpc della parte attrice al risarcimento del danno, nei termini e per le somme che riterrà di giustizia l'adito Tribunale. Con il favore delle spese e delle competenze del giudizio”.

* * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2019, Parte_1 , in proprio e quale legale rappresentante dello Controparte_1 , conveniva in giudizio Controparte_2 e CP_3 [...] chiedendo, previa riforma e/o annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato dall'avv. Paola



Patelli in data 20 Maggio 2019, che fosse accertata la propria qualità di creditore nei confronti dei convenuti per la somma di € 13.368,00 ciascuno, con conseguente condanna degli stessi al pagamento dell'importo anzidetto in favore dello **Controparte_1**.

In particolare, la difesa attorea deduceva: *i)* che, a partire dal 1° gennaio 2016, i dottori **[...]** **CP_2** e **CP_3** erano entrati a far parte, in qualità di associati, dello **Controparte_1** **[...]**, acquisendo il diritto alla ripartizione degli utili dello Studio; *ii)* che, in data 21 novembre 2016 gli associati **Parte_2** **Controparte_2** e **CP_3** erano receduti e, successivamente, avevano sottoscritto - unitamente all'associato superstite **Parte_1** - una dichiarazione di determinazione delle quote percentuali di partecipazione all'utile 2016 dello Studio; *iii)* che, nonostante la sottoscrizione di tale atto, tra le parti erano sorti dissidi relativi a pretesi diritti di credito ritenuti non soddisfatti a seguito dello scioglimento del rapporto associativo; *iv)* che tali circostanze avevano condotto all'introduzione di due diversi procedimenti arbitrali irrituali; *v)* che, in particolare, in data 23 luglio 2018, il dott. **Parte_1** aveva depositato presso il Tribunale di Brescia istanza per la nomina di arbitro unico a cui era seguito l'arbitrato irrituale nei confronti dei dottori **[...]** **CP_2** e **CP_3** definito con il lodo emesso in data 20 maggio 2019; *vi)* che il lodo arbitrale anzidetto era gravemente viziato a causa dell'errore di fatto, percettivo, nel quale era incorso l'arbitro; *vii)* che l'arbitro aveva, infatti, ignorato *“alla radice il preciso oggetto della domanda, ossia l'inquadramento giuridico inter partes delle ritenute d'acconto percepite dai professionisti ed il conseguente effetto in termini di rapporti di debito/credito nei confronti dello studio associato”* (cfr. pag. 12 atto di citazione); *viii)* che tale errore, inficiando i limiti del mandato conferito dalle parti all'arbitro, legittimava parte attrice ad estendere la censura in termini di violazione del principio del contraddittorio; *ix)* che era, quindi, necessario riformare parzialmente e/o annullare il lodo arbitrale pronunciato.

Con comparsa depositata in data 9 dicembre 2019 si costituiva in giudizio **Controparte_2** chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile o, in subordine, infondata. In particolare, il convenuto deduceva *i)* l'annullabilità del lodo irrituale nei soli casi tassativi previsti dall'art. 808-ter c.p.c.; *ii)* la presenza nella clausola compromissoria di una rinuncia espressa all'impugnazione; *iii)* l'impossibilità di inquadrare la censura svolta da parte attrice nella categoria dell'errore percettivo, essendo la stessa relativa all'interpretazione della domanda e all'inquadramento giuridico della fattispecie. In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto domandava in via riconvenzionale l'accertamento del debito del **CP_1**, in proprio e quale rappresentante dello Studio Associato, nei propri confronti *“per la somma di cui al lodo o quella eventualmente diversa che risultasse dagli atti di causa, con la conseguente condanna al pagamento”* (cfr. conclusioni parte convenuta).

Con comparsa depositata in data 12 dicembre 2019 si costituiva altresì in giudizio **CP_3** chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile nonché infondata e la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nello specifico, la convenuta deduceva *i)* come l'impugnazione del lodo irrituale per errore fosse limitata dalla giurisprudenza al solo errore sostanziale - e non a quello di diritto - purché errore essenziale e facilmente riconoscibile; *ii)* che quello invocato dall'attore non rappresentava un errore di fatto quanto, piuttosto, un mero errore di diritto; *iii)* che la censura mossa dal **CP_1** era, quindi, inammissibile *“in quanto fondata su motivi che non possono trovare alcuno spazio nella fase di impugnazione di un lodo irrituale”* (cfr. pag. 5 comparsa).

All'udienza del giorno 9 dicembre 2020 il G.I. rinviava la causa a data successiva onde consentire alle parti la valutazione di possibili ipotesi transattive. All'udienza del 3 febbraio 2021, stante il mancato raggiungimento di intese conciliative, il G.I. assegnava alle parti termini di legge *ex art. 183, comma 6 c.p.c.*; depositate le relative memorie, la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, dapprima, all'udienza del giorno 3 ottobre 2024, successivamente rinviata al giorno 6 febbraio 2025, ove la stessa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

Parte_1, in proprio e in qualità di legale rappresentante dello *Controparte_1*, ha agito in giudizio al fine di ottenere l'annullamento del lodo arbitrale emesso in data 20 maggio 2019 dall'arbitro avv. Paola Patelli poiché, a suo dire, viziato da errore di fatto essendo l'arbitro incorso, con riguardo al profilo concernente le ritenute d'acconto, in un grave errore percettivo consistito nella falsa rappresentazione della realtà. In particolare, l'arbitro avrebbe ignorato *“alla radice il preciso oggetto della domanda, ossia l'inquadramento giuridico inter partes delle ritenute d'acconto percepite dai professionisti ed il conseguente effetto in termini di rapporti di debito/credito nei confronti dello Studio Associato”* (cfr. pag. 12 e 13 atto di citazione).

I convenuti hanno eccepito l'erroneità della qualificazione dell'errore imputato all'arbitro da parte attrice, rilevando come non si tratterebbe di un grave errore percettivo determinato da una falsa rappresentazione della realtà, quanto, tutt'al più, di un mero errore di valutazione o di giudizio, il che renderebbe la censura *“inammissibile, in quanto fondata su motivi che non possono trovare alcuno spazio nella fase di impugnazione di un lodo irrituale”* (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione *CP_3* [...]).

Le eccezioni svolte dalle parti convenute colgono nel segno.

Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile [oltre alle ipotesi espressamente previste dall'art. 808-ter c.c.] per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà”*. Conseguentemente, *“l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti”* (cfr. Cass., n. 25268/2009; conf. Cass. n. 7654/2003).

Ai fini dell'impugnativa della determinazione negoziale, dunque, l'errore che rileva è solo quello di fatto essenziale che abbia inficiato la volontà dell'arbitro per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti dedotti; circostanza che ricorre allorché l'arbitro non abbia preso visione degli elementi della controversia o ne abbia supposti altri inesistenti, ovvero ancora abbia dato come contestati fatti pacifici e viceversa (cfr. Cass., n. 18577/2004). All'opposto, il lodo irrituale, per il suo carattere negoziale, non è impugnabile per errore di giudizio in ordine alla valutazione delle prove o all'opportunità delle determinazioni assunte per la composizione della controversia.

Nel caso di specie, la percezione - in tesi - errata dell'arbitro non ha riguardato i fatti a lui prospettati, non essendo in alcun modo contestato che l'arbitro abbia posto a fondamento della propria decisione elementi inesistenti, né che lo stesso abbia deciso prescindendo dalle risultanze documentali. L'arbitro ha, anzi, dato conto di aver visionato le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti alle stesse allegati, e di aver da questi dedotto come tutti gli associati avessero *“correttamente ricevuto in attribuzione il credito derivante dalle ritenute d'acconto pagate dai Clienti dello Studio associato*



all'Erario, in proporzione alla percentuale di distribuzione del reddito unanimemente e concordemente stabilita", concludendo che *"nessuna rivendicazione reciproca tra le parti [potesse] essere accolta a tale titolo"* (cfr. pag. 6 lodo arbitrale). Non solo, l'arbitro ha, altresì, espressamente affermato - in tal modo dimostrando di averla vagliata - di non ritenere *"accoglibile e condivisibile la tesi del dott. CP_1 che considera le somme corrispondenti alle quote di R.A. come somme costituenti anticipazione di reddito già percepite dai singoli associati"*. Ad avviso dell'arbitro *"Trattasi infatti di crediti nei confronti dell'Erario di cui tutti gli associati senza distinzione hanno beneficiato ai fini fiscali, al solo fine di compensazione e risparmio di imposta"* (cfr. pag. 6 lodo).

Ciò posto, la censura sollevata da parte attrice all'evidenza concerne l'interpretazione della domanda data dall'arbitro, dal CP_1 ritenuta *"non accettabile"* (cfr. pag. 13 atto di citazione). Tuttavia, anche qualora erronea, la determinazione adottata dall'arbitro in virtù del convincimento raggiunto all'esito dell'esame e dell'interpretazione degli elementi acquisiti non è nella presente sede sindacabile, non trattandosi di errore essenziale tale da inficiare la volontà dell'arbitro per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti dedotti.

Pertanto, a prescindere dalla validità della preventiva rinuncia all'impugnazione contenuta nella clausola compromissoria, la domanda svolta dall'attore è inammissibile non avendo egli dedotto vizi idonei a vulnerare la volontà negoziale dell'arbitro e, dunque, a fondare l'impugnazione del lodo irrituale. L'arbitro è giunto a conclusioni che non possono formare oggetto di nuovo vaglio o censura in quanto frutto di un apprezzamento insindacabile della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.

Quanto alla domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.* svolta dalla difesa della convenuta CP_3 si evidenzia che la stessa non è meritevole di accoglimento in quanto il comportamento processuale dell'attore non è tale da integrare la colpa grave richiesta dalla citata norma, non sussistendo elementi tali da cui dedurre che il CP_1 abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie doglianze e, pertanto, a fini meramente pretestuosi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,

dichiara inammissibili le domande proposte da parte attrice,

condanna l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 ciascuno per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Brescia, 15 maggio 2025

Il Giudice

Elisabetta Sampaolesi